



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI FROSINONE

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|---------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FERRARA | COSTANTINO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | NUZZI | MICHELE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | ISOLA | DONATO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 729/2016
depositato il 30/06/2016

- avverso INTIM.PAGAMENTO n° 047201690032 [REDACTED] TRIB.ERARIALI
- avverso INTIM.PAGAMENTO n° 047201690032 [REDACTED] IRPEF-ADD.REG.
- avverso INTIM.PAGAMENTO n° 047201690032 [REDACTED] IRPEF-ADD.COM.
- avverso INTIM.PAGAMENTO n° 047201690032 [REDACTED] IRPEF-ALTRO
- avverso INTIM.PAGAMENTO n° 047201690032 [REDACTED] IRAP

contro:

AG. RISCOSSIONE FROSINONE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

difeso da:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] FROSINONE

proposto dal ricorrente:

INSIEME PER GLI ALTRI SOC. [REDACTED]
VIA [REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]
DOTT. [REDACTED]

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 729/2016

UDIENZA DEL

18/11/2016 ore 09:30

N° 869/2016
Sez. 2^a

PRONUNCIATA IL:
18 NOV. 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 1 DIC. 2016

Il Segretario

[Signature]

Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone
Sezione 2° - RGR 729/2016

Svolgimento del processo

Con atto depositato presso la CTP di Frosinone in data 30 giugno 2016, INSIEME PER GLI ALTRI [REDACTED] in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione [REDACTED] rappresentata e difesa dal [REDACTED] proponeva ricorso contro Equitalia Sud Spa, avverso l'intimazione di pagamento n. 04720169003 [REDACTED] notificato a mezzo PEC in data 08.04.1016 ed intimante il pagamento della somma complessiva di € 179.361,74 come risultante dalla tabella a pag. 2 del ricorso introduttivo.

La ricorrente, avverso tale atto eccepiva quanto segue:

- 1) nullità dell'atto; verificare la sottoscrizione dei ruoli sia stata fatta da un dirigente abilitato;
- 2) atto inesistente e/o nullo nell'ipotesi di avviso mediante documento informatico (ossia redatto in formato elettronico), sottoscritto, quindi, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale che deve essere formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 20, c.3. D.Lgs. n. 82/2005, come modificato dal D.Lgs. n. 235/10. Pertanto la intimazione di pagamento deve essere derivata da un file pdf e, soprattutto, firmata digitalmente;
- 3) Violazione dell'art. 7 L. 212/2000 – Omessa indicazione di un qualsiasi prospetto utile alla verifica degli importi dovuti, degli interessi e dei compensi di riscossione;
- 4) Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 D.Lgs. n. 112/1999 delle somme addebitate da Equitalia Sud Spa nelle intimazioni di pagamento a titolo di "aggi di riscossione", per irragionevolezza (art. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione);
- 5) Nullità dell'atto per irrituale notifica delle cartelle di pagamento (atto presupposto) a cui si riferiscono. Violazione dell'art. 26 DPR n. 602/73, nonché dell'art. 60 DPR n. 600/73 e art. 137 e ss del c.p.c. per l'inesistenza giuridica della notificazione;
- 6) Nullità dell'atto per intempestività della notifica e violazione dell'art. 25 DPR n. 602/73;
- 7) Mancato assolvimento dell'onere della prova violazione dell'art. 2697 c.c.;
- 8) Prescrizione della cartella esattoriale;
- 9) Nullità dell'intimazione di pagamento e delle relative cartelle e atti consequenziali.

Si costituiva in giudizio Equitalia Sud Spa in data 01 agosto 2016. Eccepiva in via preliminare il parziale difetto di giurisdizione in capo alla CTP adita a decidere la presente controversia, con riferimento alle pretese di natura extratributaria. Riteneva infondate tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente; evidenziava la ritualità della notifica dell'avviso di intimazione impugnato (la notificazione degli atti della riscossione è espressamente prevista dall'art. 26, c. 4 DPR n. 602/73) e faceva presente che tutte le cartelle di pagamento, sottese all'impugnato avviso di

intimazione, sono state tutte regolarmente notificate come si evince dalla documentazione allegata alle controdeduzioni.

All'udienza pubblica odierna, sulle conclusioni del difensore della ricorrente (il difensore di Equitalia è ammesso in udienza alle ore 9,35) la lite veniva introitata per la decisione.

Motivi della decisione

Esaminata la produzione delle parti e la documentazione probatoria, sentite parti presenti, la Commissione ritiene di dover esaminare preliminarmente l'eccezione sollevata dalla ricorrente sulla illegittimità della notifica a mezzo PEC.

L'eccezione è fondata in relazione agli atti (intimazione di pagamento) notificato a mezzo PEC, perché non è stata raggiunta la certezza legale della conoscibilità degli atti, ovvero la stampa dell'atto notificato con la relata, il certificato della firma digitale del notificante, il certificato di firma del gestore di PEC, le informazioni richieste dall'art. 18 D.M. n. 44 del 2011 per il corpo del messaggio, le ricevute della PEC nonché la mancata produzione degli ulteriori dati di certificazione.

La Società Cooperativa ricorrente si duole della mancata allegazione delle cartelle presupposte, mentre Equitalia ha dichiarato di averle notificate a mezzo PEC come espressamente prevista dall'art. 26, c. 4, DPR 602/73, come da copia della ricevuta di consegna del messaggio inviato per posta elettronica.

Tale circostanza, ad avviso di questa Commissione Tributaria, assolve la ricorrente per le cartelle notificate a mezzo PEC, la quale può essere incorsa nella non riconoscibilità dell'intera cartella, ovvero la notifica può non aver raggiunto lo scopo, elemento necessario e sufficiente per la validità del predetto incumbente (cfr. S.C. Sez. 5^a n. 654 del 15.01.2014).

Devesi, infatti, tener conto della ancora non raggiunta certezza legale della conoscibilità degli atti in caso di notifica a mezzo PEC, ovvero la parte che ha eseguito la notifica deve produrre: la stampa dell'atto notificato con la relata, il certificato della firma digitale del notificante (nella fattispecie non necessario), il certificato di firma del gestore di PEC, le informazioni richieste dall'art. 18 D.M. 21.2.2011 n. 44 per il corpo dei messaggi, le ricevute della PEC, gli ulteriori dati di Certificazione (TAR Napoli 9.4.2013 n. 1756). D'altra parte la conoscenza piena del "messaggio" originale /cfr, notifiche prodotte da Equitalia) presuppone una specifica ricerca *on line*, che non pare prevista nella fattispecie.

Giova affermare che la nullità della cartella di pagamento (nel nostro caso dell'intimazione di pagamento e cartelle presupposte) notificata con posta elettronica certificata deriva dal fatto che il messaggio email non contiene l'originale dell'atto di Equitalia, ma solo una copia priva di attestazione di conformità (cfr. CTP Lecce sent. n. 611 del 07.07.2015).

Le cartelle di pagamento di Equitalia notificate tramite PEC sono nulle. La posta elettronica certificata, infatti, non offre garanzie tipiche della raccomandata tradizionale, perché non contiene l'originale della cartella, ma solo una copia informatica, priva peraltro di alcuna attestazione di conformità.

Tanto per fare un raffronto: l'atto di citazione notificato da un legale alla controparte deve essere sottoscritto con firma digitale dello stesso legale e notificato, sempre in

via PEC alla cancelleria competente; la notifica di una cartella di pagamento e/o di altro atto esecutivo da parte di Equitalia non può ritenersi legittima se questo non sia sottoscritto, non ne sia certificata la conformità all'originale e non siano rispettate tutte le forme di garanzia dei diritti costituzionali garantiti.

Trattasi di notifica di atti che incidono sulla sfera patrimoniale del cittadino contribuente il quale ha, costituzionalmente, diritto alla piena e legittima conoscenza di ogni atto che riporti una pretesa tributaria, di conoscere *l'an e il quantum* della pretesa e di approntare, eventualmente, le proprie difese.

Ne consegue che l'Amministrazione finanziaria, affinché la pretesa tributaria diventi certa e esigibile, deve garantire, al destinatario della stessa, la conoscenza attraverso una regolare e legittima procedura notificatoria degli atti impositivi.

Il sistema di notifica delle cartelle di pagamento a mezzo PEC (ma anche degli altri atti emessi dall'Agente della riscossione e/o dalle Agenzie delle Entrate), come attualmente disciplinati fanno ritenere che tale notifica sia affetta da nullità insanabile, contrariamente a quanto affermato nella normativa e dal codice dell'amministrazione digitale. La posta elettronica certificata non offre più le stesse garanzie della raccomandata tradizionale.

Come sopra detto, con la PEC è trasmesso al contribuente non l'originale della cartella di pagamento, ma solo una copia informatica, peraltro priva di alcuna attestazione di conformità apposta da un pubblico ufficiale. Detta copia, quindi, non può assumere alcun valore giuridico perché non garantisce il fatto che il documento inoltrato sia identico, in tutto e per tutto, all'originale che, in questo caso, resta nelle mani di Equitalia. Invece, con la notifica a mezzo raccomandata a.r., l'originale finisce sempre nelle mani del contribuente.

Dunque, se nella fotocopia della cartella di pagamento allegata alla PEC non appare alcuna attestazione di conformità nei modi previsti dalla legge, si deve affermare che il ricorrente ha ricevuto solo una copia informale dell'originale della cartella di pagamento, al pari di una volgare fotocopia. Nel qual caso l'Agente della riscossione non ha giustificazione alcuna per affermare il non essere in possesso dell'originale della cartella di pagamento e/o di altro atto (intimazione, pignoramenti, iscrizione ipotecaria, fermo amministrativo e quant'altro) che non può essere depositato agli atti del giudizio a seguito di contestazione del contribuente/ricorrente.

Peraltro, è bene ricordare che – secondo la giurisprudenza consolidata – dirigenti, funzionari e dipendenti di Equitalia non sono pubblici ufficiali e, pertanto, non spetta ad essi apporre l'autentica sulle copie delle cartelle di Equitalia.

La seconda criticità della posta certificata è che essa non garantisce la piena prova dell'effettiva consegna del documento al destinatario. Invece, con il sistema tradizionale della notifica cartacea, tale circostanza è garantita dal postino, dall'ufficiale giudiziario o dal messo notificatore in quanto pubblici ufficiali e, come tali, capaci di dare "fede privilegiata" alla propria attestazione di consegna (sia essa la relata di notifica o il registro di consegne delle raccomandate a.r.).

Nel caso della PEC, l'attestazione di spedizione e d'immissione della *mail* nella casella del destinatario è fornita solo da un sistema informatico automatizzato, privo quindi di alcuna garanzia di certezza per il contribuente. Il gestore della posta certificata garantisce soltanto la disponibilità del documento nella casella di posta elettronica del destinatario, a prescindere da ogni possibile verifica della effettiva

apertura e lettura del messaggio. Ebbene, la semplice disponibilità di un documento nella casella PEC non equivale all'avvenuta consegna del documento al destinatario, il quale potrebbe non leggerla per svariate ragioni non sempre dipendenti dalla propria volontà.

Rispetto al sistema raccomandata, la PEC lascia incerto l'esito della sua ricezione oltre che la data di effettiva avvenuta conoscenza del messaggio, alterando il *dies a quo* per eventuali contestazioni successive.

Va ancora precisato che qualora sulla cartella di pagamento non sia riportato l'indirizzo della sede legale della società o della residenza del contribuente, la spedizione via PEC non può essere eseguita proprio per la non corrispondenza dell'indirizzo di destinazione del destinatario con quello apposto sulla cartella di pagamento.

Sostiene l'Amministrazione finanziaria (ma anche la normativa di riferimento) che la notifica a mezzo PEC equivale alla notifica a mezzo raccomandata.

La PEC è sì una raccomandata, ma non sottoscritta (serve la firma digitale); la firma digitale è sì una sottoscrizione ma non ha data certa e qualificata ai sensi dell'art. 2704 c.c..

Da quanto sopra ne consegue che l'intimazione opposta è stata irritualmente notificata e, quindi, è inesistente per i motivi sopra esposti.

L'Agente della riscossione nella memoria di costituzione in giudizio rileva il parziale difetto di giurisdizione della Commissione adita a decidere la presente controversia, con riferimento alle pretese impositive di natura extratributaria oggetto della cartella di pagamento n. 04720110001496127 e di n. 9 avvisi di addebito INPS meglio descritti nelle controdeduzioni.

Il Collegio, preso atto, sussiste nel caso di specie la giurisdizione in capo al Giudice Ordinario, con competenza funzionale del Giudice del Lavoro, ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/99.

Ne consegue pertanto che oggetto del presente procedimento potranno essere esclusivamente le pretese impositive di natura strettamente tributaria, oggetto di n. tre cartelle di pagamento elencate nelle controdeduzioni di Equitalia Sud Spa.

Alla stregua delle svolte considerazioni il ricorso appare fondato e, quindi, meritevole di accoglimento.


La peculiarità della fattispecie controversia e la natura delle questioni di diritto sollevate sono tali da indurre alla compensazione delle spese processuali relative al giudizio.

P.Q.M.
LA COMMISSIONE

Dichiara il proprio difetto di giurisdizione per tributi di natura extratributaria; Accoglie nel resto il ricorso; Spese compensate.

Così deciso in Frosinone il 18 novembre 2016

IL RELATORE
(Dott. Michele Nuzzi)



IL PRESIDENTE
(Dott. Costantino Ferrara)

